

CASSAZIONE/ Per la Corte mancata fornitura non vuol dire non produrre rifiuti

# Box e depositi soggetti a Tari

## Anche se manca l'allacciamento alla rete elettrica

DI SERGIO TROVATO

**B**ox auto, autorimesse, cantine, depositi, garage e parcheggi sono soggetti al pagamento della tassa rifiuti, anche se questi immobili non sono allacciati alla rete elettrica. La mancata fornitura di energia elettrica non esclude la produzione di rifiuti durante le ore diurne. Il pagamento della tassa per questi immobili non viola il principio comunitario «chi inquina paga», poiché i locali e le aree frequentate da persone sono sempre produttivi di rifiuti. Lo ha stabilito la Corte di cassazione, con la sentenza 23058 del 17 settembre 2019.

Secondo la Cassazione non è vero, come sostenuto da alcuni giudici di merito, che i suddetti immobili per destinazione e struttura non siano suscettibili di produrre rifiuti. E «non si vede sotto quale profilo la destinazione di locali a cantine o a garage potrebbe farli considerare esclusi dalla possibilità di produrre rifiuti, in quanto le aree adibite a parcheggio di autovetture o quelle utilizzate come deposito, quali le cantine, sono aree frequentate da persone e, quindi, produttive di rifiuti in via presuntiva». Lo stesso trattamento la legge riserva a «un box auto adibito ad autorimessa». È del tutto irrilevante, quindi, «la deduzione del contribuente sulla circostanza che il box auto non sia allacciato alla fornitura di luce elettrica, il che può al più sostenere una presunzione di utilizzo del bene solo durante le ore diurne». Questo non prova l'inedoneità dell'immobile alla produzione dei rifiuti. La Cassazione (ordinanza 22124/2017) ha già chiarito che anche i parcheggi sotterranei sono soggetti



al pagamento della tassa. L'area del sottosuolo adibita a posto auto non è esente dal pagamento del tributo. La possibilità di produrre rifiuti, infatti, non può essere esclusa dall'inesistenza di muri perimetrali che delimitano la singola area adibita a parcheggio. La giurisprudenza di merito, invece, in alcuni casi ha proprio escluso che i garage possano essere assoggettati al pagamento della tassa. Per esempio, la commissione tributaria regionale della Sicilia, sezione staccata di Catania (XX-XIV), con la sentenza 483/2011, ha sostenuto che secondo la comune esperienza il garage di uso privato è luogo adibito al ricovero di uno o più veicoli, e, quando anche la persona vi si trattiene per tempi non brevi, non è plausibile ipotizzare che ne derivino rifiuti.

Con la pronuncia in esame la Cassazione ha poi sostenuto che la disciplina della tassa non contrasta con il principio comunitario «chi inquina paga», anche perché «è consentita la quantificazione del costo di smaltimento sulla base della superficie dell'immobile posseduto». Un limite posto dalla Corte di giustizia

della Comunità europea (sentenza 551/2013) alle autorità nazionali è che le leggi dei singoli stati non prevedano presunzioni assolute sulla produzione di rifiuti e che consentano sempre ai contribuenti di poter fornire la prova contraria. Va ricordato, infine, che per la Cassazione (ordinanza 18022/2013) non è decisiva ai fini della tassazione la scelta del titolare di usare o meno l'immobile. Ciò che conta è che l'immobile sia oggettivamente utilizzabile o suscettibile di produrre rifiuti. Occorre guardare alle condizioni del locale o dell'area e non all'uso che intende farne l'occupante o il detentore. E la regola stabilita per la Tarsu vale anche per Tares e Tari. La maggior parte delle amministrazioni locali, invece, ha escluso dalla tassazione gli immobili inutilizzati, se privi di allacci alle reti, idriche ed elettriche, o di mobili.

—© Riproduzione riservata—

Le sentenze sul sito [www.italiaoggi.it/documenti-italiaoggi](http://www.italiaoggi.it/documenti-italiaoggi)

### BREVI

**La Camera di commercio di Brescia, tramite la convenzione con la Camera arbitrale di Milano, mette a disposizione degli operatori commerciali e degli imprenditori bresciani uno strumento per la risoluzione delle controversie con gli operatori commerciali cinesi grazie al quale, soprattutto, si potrà evitare il ricorso alle ordinarie vie legali, più dispendiose in termini economici e di tempo e con esiti comunque incerti. Tramite il Centro di mediazione commerciale per controversie italo-cinesi, denominato Italy-China business mediation centre (Icbmc), potranno essere attivate procedure di dispute resolution specifiche, «con evidenti notevoli vantaggi per quanti hanno avviato, o intenderanno avviare, rapporti commerciali con la Cina», spiega una nota.**

**Al via oggi presso palazzo We Gil (largo Ascianghi 5, Roma) la VI Conferenza dei presidenti delle Corti di appello dell'Unione europea a cui partecipano oltre 40 presidenti delle Corti di tutta Europa e oltre 20 tra presidenti e procuratori generali delle Corti di appello italiane. Tra gli interventi quello del presidente del Consiglio di stato Filippo Patroni Griffi, del vicepresidente del Csm David Ermini, del primo presidente della Corte suprema di cassazione Giovanni Mammone, del presidente e del procuratore generale della Corte di appello di Roma Luciano Panzani e Giovanni Salvi.**

**Si è aperta ufficialmente la sperimentazione della regione Lombardia per l'utilizzo della tecnologia blockchain in chiave anti-burocrazia sulla misura Nidi Gratis, che permette l'azzeramento della retta del nido, nel comune pilota di Cinisello Balsamo. «Nel solo primo giorno di apertura del bando», ha commentato il vicepresidente di regione Lombardia, Fabrizio Sala, «sono state presentate 27 pratiche di adesione in blockchain nei primi 5 minuti dall'apertura, 39 nel primo quarto d'ora e 60 nella prima ora. Il tempo medio di presentazione della domanda è stato inferiore agli 8 minuti. Si tratta di un successo senza precedenti che ci fa capire che questa è la strada giusta verso la semplificazione».**

**Domani a Roma, nella sala stampa della camera dei deputati (via della Missione, 4), sarà presentata una ricerca sul sistema scuola commissionata dall'Osservatorio «Roma puoi dirlo forte!» all'Istituto Piepoli, intitolata «Indagine sulla Scuola - Qualità dell'insegnamento, strutture scolastiche e dinamiche sociali degli istituti di Roma a confronto con le altre capitali europee». Interverranno Tobia Zevi, presidente dell'Osservatorio e Nicola Piepoli, presidente dell'Istituto.**

**Ieri, a Roma presso la sede dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, si è tenuto un incontro tra il direttore dell'Agenzia, Benedetto Mineo, e il vicedirettore generale della Pubblica sicurezza - direttore centrale della polizia criminale, prefetto Vittorio Rizzi, al fine di fornire un ulteriore impulso alla collaborazione e allo scambio informativo nell'ambito della prevenzione e del contrasto del fenomeno del match-fixing. Nella stessa giornata si è svolto, inoltre, presso la sede romana dell'Agenzia un workshop formativo al quale hanno partecipato specialisti della Polizia, dei Carabinieri, della Guardia di finanza e della Direzione investigativa antimafia. Gli esperti delle Dogane e gli operatori di polizia hanno concordato le modalità per assicurare la circolarità informativa necessaria per la lotta alla manipolazione delle competizioni sportive in relazione anche all'evoluzione della realtà criminale nello specifico settore.**

**Il segretario dell'Ugl Paolo Capone in merito alla circolare che il ministro dell'Istruzione Lorenzo Fioramonti ha inviato ai presidi, invitandoli a condonare le manifestazioni studentesche sul clima, ha affermato: «L'insegnamento principale che la scuola deve trasmettere agli studenti è il senso del dovere quotidiano, che passa anche attraverso un sano conflitto generazionale a cui non possiamo sottrarre i nostri giovani. Per responsabilizzare gli studenti, senza dar loro il pretesto di un celato disimpegno, occorre lasciarli scioperare in pace».**

—© Riproduzione riservata—

### NIENTE AGEVOLAZIONE SULL'IMMOBILE ABITATO DAL SOCIO

## Prima casa, società semplici fuori

La società semplice non ha diritto alle agevolazioni sulla prima casa adibita ad abitazione dei soci. Lo ha sancito la Corte di cassazione che, con la sentenza n. 23679 del 24 settembre 2019, ha accolto il ricorso del comune di Alba. Una piccola impresa aveva acquistato degli immobili poi abitati dai soci. In sede di rogito l'azienda aveva usufruito dei benefici fiscali. L'ufficio del registro aveva notificato in sede un recupero a tassazione. L'atto era stato impugnato senza successo di fronte alla Ctp. Poi, in secondo grado i giudici avevano ribaltato il verdetto annullando l'accertamento. Quindi il ricorso alla Suprema corte dell'ente locale. La sezione tributaria ha accolto in pieno la tesi della difesa sostenendo che la piccola società non aveva diritto al beneficio. Ciò perché, hanno spiegato gli Ermellini, l'art. 2247 c.c. stabilisce che con il contratto di società due o più persone conferiscono beni e servizi per l'esercizio in comune di un'attività economica allo scopo di dividerne gli utili. Nelle società semplici, laddove lo scopo perseguito è di mero godimento, il contratto sociale difetta del requisito di economicità previsto dalla norma, pertanto,

secondo l'indirizzo prevalente sostenuto dalla dottrina, non sarebbe applicabile la disciplina di diritto societario, ma quella in materia di comunione. Inoltre, spiega ancora il Supremo collegio, le società semplici di godimento hanno come oggetto sociale il semplice godimento dei beni di cui la società stessa ne sia divenuta titolare. L'attività di mero godimento è senza dubbio un'attività economica, ma non è finalizzata a produrre ricchezza. Deve evidenziarsi, pertanto, una differenza tra la società il cui fine è lo svolgimento di una attività produttiva e la comunione ove l'attività svolta è funzionale principalmente alla conservazione del bene comune, per assicurarne il godimento da parte dei comproprietari; sicché all'attività di mero godimento non si dovrebbero applicare le norme sul diritto societario. In questo caso la piccola impresa che nell'oggetto sociale aveva l'acquisto di immobili aveva sicuramente uno scopo di lucro e come tale avrebbe dovuto pagare l'imposta di registro, ipotecaria e catastale con aliquota piena e non agevolata.

Debora Alberici

—© Riproduzione riservata—